



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONI IMMOBILIARI – PROCEDURE CONCORSUALI

Ai Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c.

Il Presidente

Rilevata la necessità di consentire al **gestore della pubblicità** un più agevole svolgimento delle proprie attività, a parziale modifica del decreto del 20 febbraio 2018

COMUNICA

ai delegati che dovranno procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita, sul Portale delle vendite Pubbliche, accessibile dagli indirizzi

- <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>;
- <https://venditepubbliche.giustizia.it>
- <https://pvp.giustizia.it>

e di tutta la documentazione necessaria

1. secondo le specifiche tecniche, consultabili sullo stesso portale e già indicate nel decreto del 6 febbraio 2018;
2. **almeno 65 giorni prima dell'udienza di vendita** (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e
3. così dovranno provvedere per i successivi tentativi di vendita.

Sarà **obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo** provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) **almeno 75 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.**

Aversa, 27 febbraio 2018.

Il Presidente della III Sezione Civile

Dot. Enrico Caria

Depositato in Cancelleria
Data 27 FEB 2018

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONI IMMOBILIARI – PROCEDURE CONCORSUALI



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
AREA ESECUZIONI IMMOBILIARI
AREA PROCEDURE CONCORSUALI

Ai Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c.

Relativamente alle **procedure esecutive già pendenti** per le quali si rende necessario celebrare un tentativo di vendita, il delegato dovrà provvedere a partire da oggi, 20 febbraio 2018, alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche (accessibile agli indirizzi <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>; <https://venditepubbliche.giustizia.it> <https://pvp.giustizia.it>) dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria - secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale e già indicate nella circolare del 6 febbraio 2018 - **almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita** (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e così dovrà provvedere per i successivi tentativi di vendita.

Sarà **obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo** provvedere al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato possa procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) **almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.**

Il delegato, anche se in possesso di fondo spese capiente, già versato in precedenza, non dovrà effettuare il pagamento sopra indicato ma dovrà unicamente acquisire l'attestato di pagamento già avvenuto, da parte dei creditori; **l'obbligo di pagamento, infatti, graverà esclusivamente sui creditori.**

Infatti l'art. 631 bis c.p.c. prevede che *"Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, secondo e terzo comma"* e di conseguenza il soggetto che deve adempiere all'obbligo di pagamento (finalizzato a rendere possibile la pubblicazione sul Portale) coincide con il soggetto onerato di dare impulso alla procedura.

Si richiama l'attenzione dei soggetti interessati sulle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di detto onere, ossia l'estinzione della procedura, e dei conseguenti profili di responsabilità connessi.

Ad ulteriore precisazione si evidenzia che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo **solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso.**

Ove al delegato non sia trasmessa la prova dell'avvenuto pagamento del contributo e quindi il delegato stesso non possa procedere alla pubblicazione sul portale, egli dovrà trasmettere il fascicolo al Giudice dell'Esecuzione.



Restano confermate tutte le altre prescrizioni e condizioni già stabilite nei singoli provvedimenti di delega, ivi compresa la pubblicità sui siti internet già indicati (a tal proposito il fondo spese già disposto a beneficio del delegato verrà utilizzato **esclusivamente** per i suddetti costi e, come detto, non per quelli relativi alla pubblicazione sul Portale) nonché le modalità di vendita già prescritte; in particolare, laddove non fosse stato diversamente disposto fin dall'origine, le operazioni di vendita proseguiranno con modalità non telematica dovendosi ritenere, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze così da prevenire possibili ritardi nella sollecita definizione di tutte le procedure tuttora pendenti.

Nell'occasione si evidenzia che, nei singoli provvedimenti di modifica della delega che verranno emanati, sarà espressamente prevista l'autorizzazione al delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale – sempre che ciò non ostacoli la sollecita fissazione della vendita - e ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC.

Aversa, 20 febbraio 2018.

Il Presidente della III Sezione Civile

Dott. Enrico Caria





TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE ESECUZIONI CIVILI

Oggetto: modalità operative di trasmissione dei Decreti di trasferimento

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE

Al fine di disciplinare le attività relative alla trasmissione dei decreti di trasferimento, nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari, sentiti:

- i magistrati della Sezione,
- il dirigente dott. Fabio Iappelli e il funzionario di cancelleria dott. M.I. Politano e
- l'Agenzia delle Entrate,

dispone quanto segue:

- Il delegato (giusta la prassi degli uffici giudiziari) predisporrà una *bozza* del decreto di trasferimento che dovrà essere inoltrata sia al Magistrato che all'Agenzia delle Entrate (tramite mail all'indirizzo dp.caserta.utaversa@agenziaentrate.it) unitamente ad eventuali richieste di agevolazioni. Il professionista depositerà in cancelleria gli originali delle istanze sopraindicate.
- L'Agenzia delle Entrate, ricevuta la bozza, quantificherà sulla base della stessa la tassazione ed il professionista provvederà a collegarsi al sito dell'Agenzia per estrarre il modello F23. Qualora la bozza sia modificata, il professionista provvederà a ricontattare l'Agenzia delle Entrate al fine di appurare la necessità di apportare eventuali modifiche alla tassazione.

- Il Magistrato depositerà il proprio decreto di trasferimento ed il Funzionario procederà alla pubblicazione associandovi il numero di repertorio.
- Il decreto viene trasmesso dalla cancelleria (unitamente al fascicolo contenente le dichiarazioni suddette) all'Agenzia delle Entrate, la quale acquisito il modello F23 pagato dal professionista, assocerà il pagamento al decreto. Provvederà, altresì, ad avvisare tempestivamente la cancelleria in caso di mancato pagamento ad opera del professionista.
- Si precisa che il delegato provvederà ad effettuare il pagamento e a trasmettere la relativa ricevuta all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di trasferimento da parte della cancelleria; l'inadempimento di tali disposizioni sarà segnalata dalla cancelleria al presidente della sezione che disporrà, di concerto con i g.e., in caso di omissione non giustificabile, l'esclusione dall'elenco dei professionisti delegati.

Aversa, 28/06/2016

II PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE

Dott. Enrico Caria

